

# TI\_GERICHTE 10.2005.105 vom 11. August 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-08-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2005.105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.105)

FR: TI\_GERICHTE 10.2005.105 du 11 août 2005

IT: TI\_GERICHTE 10.2005.105 del 11 agosto 2005

## Erwägungen

### E. 1

CIVI 1

### E. 2

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di

### E. 3

Per ogni pretesa le parti civili \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono rinviate al competente foro civile.

### E. 4

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 22.07.2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

### E. 5

Ordina la confisca di una maschera "Scream" bianca e nera con scorpione e spilla affrancate sul volto, di una giacca stile frack nera, di un paio di pantaloni neri nonché di una camicia bianca;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 1. marzo 2005;

indetto il dibattimento 11 agosto 2005, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dall'avv., mentre il Procuratore pubblico Marco Villa con lettera 2 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

ribadita da parte del difensore l'opposizione all'uso delle risultanze predibattimentali (limitatamente ai verbali resi davanti alla Polizia da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) in virtù dei principi fondamentali dell'oralità e dell'immediatezza;

disposta dal giudice, in accoglimento parziale della domanda, l'esclusione delle risultanze predibattimentali limitatamente;

acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, fatta eccezione di quanto precede;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito per entrambi i capi d'accusa, difettando, in virtù dell'esclusione delle risultanze predibatti-mentali, ogni prova a suo carico. L'accusa non ha del resto postulato l'audizio-ne delle ragazze in aula.

In ogni caso l'accusato contesta di aver compiuto il furto: egli era mascherato per il carnevale e il riconoscimento, in ogni caso contestato, della maschera, non fa concludere al riconoscimento della persona. Diverse, essendo il travestimento alla moda, erano le maschere ■Scream■ presente al carnevale. Inoltre nessuno ha visto la maschera ■Scream■ commettere il furto. Non è stato ritrovato né il portamonete, né i soldi né la fotocamera (anzi rinvenuta in un prato) sul corpo di \_\_\_\_\_. Credibile anche, nel contesto e nella confusione del carnevale, che la fotocamera sia stata (temporaneamente, poiché poi ritrovata) persa dalla ragazza

Il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione è contestato poiché il fatto di dare generalità false al momento del deposito della domanda d'asilo non adempie i presupposti di tale reato.

Dubbi vi sono sul fatto che il permesso ■N■ costituisca un documento pubblico, poiché sarebbe stato rilasciato in ogni caso, anche con le generalità corrette, e ha funzione di semplicemente attestare il deposito della domanda d'asilo. Dubbi infine anche sul fatto che il preposto alla registrazione fosse un funzionario ai sensi della legge.

Infine la difesa si oppone alla confisca della maschera, innanzitutto poiché non è mezzo di reato e inoltre poiché di proprietà, come dimostra la dichiarazione agli atti, di \_\_\_\_\_.

In via principale si chiede quindi il proscioglimento da entrambi i reati; in caso di (sola) condanna per il conseguimento fraudolento della falsa attestazione la pena va sensibilmente ridotta.

Deve in ogni caso essere concessa la condizionale alla pena dell'espulsione, anche perché, tra l'altro, i progetti matrimoniali dell'accusato con una cittadina svizzera sono più che concreti.

sentito per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E■ \_\_\_\_\_ autore colpevole di:
  - 1.1. furto, per avere, a \_\_\_\_\_, il 13 febbraio 2005, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di \_\_\_\_\_ un borsellino del valore di Fr. 10.-- contenente Fr. 20.-- nonché a danno di \_\_\_\_\_ un apparecchio fotografico marca Sony del valore di fr. 2'000.-- (recuperato e restituito alla parte civile)?
  - 1.2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, a \_\_\_\_\_ in data 20 febbraio 2002, usando inganno, indotto dei funzionari pubblici ad attestare in un permesso di asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano \_\_\_\_\_?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 22.07.2003?

4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5. Deve essere ordinata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e, se sì, per quale periodo?

5.1. In caso di risposta affermativa, deve essere pronunciata la sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo?

6. Deve essere ordinata la confisca della maschera ■Scream■ bianca e nera con scorpione e spilla affrancate sul volto, di una giacca stile frack nera, di un paio di pantaloni neri nonché di una camicia bianca?

7. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

richiamate la DTF 106 IV 372 nonché in particolare, per quanto attiene il deposito della domanda d'asilo sotto false generalità e il rilascio del permesso ■N■, le sentenze della Pretura penale 4.12.2003 n. 10.2003.463 e 16.7.2003 n. 10.2003.300 in fattispecie identiche;

rispondendo negativamente ai quesiti posti 1.1., 1.2., 6.; decaduti i quesiti posti sub 2., 3., 4., 4.1., 5., 5.1., 7; come segue al quesito posto sub 8;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di furto e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per quanto accaduto a \_\_\_\_\_ il 13 febbraio 2005 rispettivamente a \_\_\_\_\_ in data 20 febbraio 2002;

assegnare tasse e le spese allo Stato;

disporre il dissequestro della maschera ■Scream■ bianca e nera con scorpione e spilla affrancate sul volto, di una giacca stile frack nera, di un paio di pantaloni neri nonché di una camicia bianca;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarare la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.